



Riunione del 27 giugno 2011

CORTE FEDERALE C.U. n. 7 del 30 giugno 2011

Composta dai Signori:

Avv. Renato Tobia	Presidente
Avv. Franco Fabriani	Vice Presidente – Relatore
Avv. Claudio Di Tullio	Componente

RICORSO DEL TESSERATO FABIO SCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – SEZIONE DISTACCATA PUGLIA – C.U. n.2 DEL 29.04.2011

Svolgimento del procedimento

I Sigg.ri Giovanni Scio e Teresa Genco, genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Fabio Scio, tesserato per la società Materdomini Volley, proponevano ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti – sezione distaccata Campania – volto ad ottenere lo scioglimento del vincolo del figlio Fabio dalla società Materdomini, per giusta causa riconducibile a motivi di studio e incompatibilità ambientale; la C.T.A. in accoglimento del ricorso dichiarava in data 29.01.2011 lo scioglimento del vincolo dell'atleta Fabio Scio per giusta causa non imputabile alla società Materdomini, disponendo a titolo di rimborso spese a favore della società il pagamento da parte dell'atleta dell'importo di euro 27.500,00 “subordinando lo svincolo all'effettivo pagamento di detto importo”. L'atleta provvedeva al pagamento della somma predetta a favore della società Materdomini, facendo tuttavia “espressa riserva di impugnazione e di eventuale ripetizione delle somme pagate in eccesso”. Interponeva quindi – tramite i propri genitori – atto di appello alla C.A.F. – sezione distaccata Puglia – con richiesta di riforma parziale della decisione della C.T.A., nella parte in cui veniva imposto un indennizzo, a detta dell'appellante, non dovuto o comunque ritenuto iniquo ed eccessivamente oneroso. La C.A.F., con decisione del 29.04.2011, rigettava l'appello, confermando la decisione impugnata. Avverso tale decisione proponeva rituale ricorso lo Scio davanti a questa Corte Federale. Nella riunione del giorno 27.06.2011 comparivano tutte le parti interessate, che così concludevano:

- per la Procura Federale (Avv. Guarnaschelli) richiesta di rigetto del ricorso;
- per la Parte ricorrente (Avv. Napolione) richiesta di annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata;
- per la Parte resistente (Avv. Termini) dichiararsi inammissibile il ricorso perché attinente al merito.



Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento.

Invero la decisione della C.A.F. non appare condivisibile, né allorché rileva che il ricorrente (“rectius” appellante) non ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte relativa allo scioglimento del vincolo, né allorché afferma che l’appellante ha “accettato l’effetto derivante dallo scioglimento del vincolo statuito fra le parti”.

Quanto alla prima motivazione essa appare “in re ipsa” destituita di fondamento, in quanto l’atleta aveva – ovviamente – tutto l’interesse ad ottenere il richiesto scioglimento del vincolo e non aveva pertanto nessun interesse (giuridico) ad impugnare tale favorevole statuizione della C.T.A.

Quanto alla seconda motivazione, appare anch’essa aberrante e fuorviante. L’atleta ha invero accettato il solo effetto liberatorio e rescissorio derivante dallo scioglimento del vincolo, ma non ha assolutamente accettato l’effetto (economico) consequenziale, ossia l’indennizzo, né la sua determinazione quantitativa in euro 27.500,00. Ha infatti impugnato la decisione della C.T.A. proprio in ragione di detta parte economica.

Né l’avvenuto tempestivo pagamento dell’indennizzo può configurare “accettazione” dello stesso, (né tantomeno acquiescenza alla decisione, poi impugnata), giacché il pagamento è stato effettuato quale atto dovuto, come effetto di una decisione immediatamente esecutiva ex art. 28 Reg. Giur., e con espressa riserva di impugnazione e ripetizione dell’indebito.

Gli ulteriori motivi dedotti nel ricorso, tutti attinenti alla determinazione dell’indennizzo, e dunque al merito, vanno disattesi, essendo preclusa a questo giudice di legittimità ogni valutazione in ordine alla quantificazione, materia questa riservata al potere discrezionale dei giudici di merito.

Su questo punto specifico la C.A.F. non si è pronunciata e pertanto la decisione impugnata appare sotto tale profilo carente di motivazione.

La decisione della C.A.F. va pertanto annullata per erroneità delle motivazioni che hanno dato luogo al rigetto dell’appello e per carenza di motivazione della decisione medesima.

Gli atti vanno rimessi alla C.A.F. perché proceda – con insindacabile potere discrezionale – a valutare le doglianze del tesserato Fabio Scio in ordine al deliberato indennizzo.

P.Q.M.

La Corte Federale, visto l’art.98 n.2 Reg. Giur., annulla con rinvio la decisione impugnata.

Dispone la restituzione della tassa.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Renato Tobia

Affisso il 30 giugno 2011